

Selargius, 24/08/2021

Spett.li Dirigenti Scolastici

Spett.li R.S.P.P.

Spett.li R.L.S.


OGGETTO: ESONERO DALLA VACCINAZIONE ANTICOID19 E SCADENZA CERTIFICATI PER I LAVORATORI FRAGILI

Con la circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 e con la successiva n. 35444 del 5 agosto 2021, il Ministero della Salute disciplina l'adozione e il rilascio dei "certificati di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19" nei confronti di coloro che per la presenza di condizioni cliniche specifiche e documentate non possono ricevere la vaccinazione o completare il ciclo vaccinale, anche al fine di ottenere la certificazione verde europea COVID-19.

Quindi, temporaneamente e **fino al 30 settembre 2021**, salvo ulteriori disposizioni, sul territorio nazionale sono validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali (di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105, ai soggetti che per condizione clinica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19).

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti COVID-19 può essere rilasciata solo nel caso in cui la vaccinazione stessa debba essere posticipata o addirittura sconsigliata per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate che ne controindichino la somministrazione in maniera permanente o temporanea.

Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti COVID-19 devono essere avvertite sulla necessità di continuare a mantenere particolare rigore sulle misure di prevenzione: indossare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare frequentemente le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto, invitare alla vaccinazione i loro conviventi e contatti.



Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente da:

- a. Medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali
- b. Medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata la vaccinazione.

Il certificato potrà essere rilasciato, con validità **fino al 30 settembre 2021**.


- c. Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta che abbiano aderito alla campagna vaccinale, cioè che abbiano le credenziali per inserire i dati nei sistemi Regionali/Nazionali.

- Il medico che rilascia tale esenzione, deve registrare nel proprio software le motivazioni alla base di tale decisione per future verifiche e monitoraggio. Tali motivazioni non possono essere contenute nel certificato di esenzione rilasciato all'interessato.

- Nel caso in cui la richiesta provenisse direttamente dall'assistito in assenza di idonea documentazione, lo stesso dovrà essere inviato a valutazione e decisione da parte dello specialista idoneo; inoltre, la circolare del Ministero della Salute al fine di supportare i medici vaccinatori nella valutazione dell'idoneità alla vaccinazione, prevede che le Regioni e PA promuovano l'individuazione presso i Centri Vaccinali o altri centri ad hoc di riferimenti tecnici per la modalità di presa in carico dei casi dubbi e un gruppo tecnico regionale di esperti in campo vaccinale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, per il monitoraggio delle stesse.

Inoltre in seguito alle numerose richieste pervenute alla nostra attenzione relative alle scadenze delle certificazioni per il riconoscimento di "lavoratore fragile", riportiamo quanto segue:

- La scadenza del certificato e/o eventuali prescrizioni o limitazioni relative ai lavoratori fragili e/o ipersuscettibili è "**fino al termine dell'emergenza Covid19**"; tale scadenza è stata prorogata attualmente al 31 Dicembre 2021. La certificazione è in corso di validità per tutto il periodo di emergenza ed eventuali proroghe decise in sede ministeriale prorogheranno in automatico la validità di tali certificazioni;
- Il riconoscimento di lavoratore fragile o ipersuscettibile non ha mai controindicato, laddove possibile, lo smart working, il lavoro agile e/o in solitaria.



Lo status di “lavoratore fragile” e ipersuscettibile decade in una delle seguenti condizioni:

- Documentazione medica specialistica che certifichi l'interruzione delle condizioni cliniche che hanno portato alla condizione di suscettibilità (risoluzione dell'immunodepressione, interruzione della terapia immunosoppressiva, decadenza della Legge 104 in stato di gravità, guarigione da patologie oncologiche, ecc.);
- Comprovato completamento del ciclo vaccinale per Covid 19. Si considera completo il ciclo trascorsi 15 giorni dalla seconda somministrazione del vaccino e con test sierologico comprovante la sufficiente copertura anticorpale.

In conclusione si precisa quanto segue: data la grande richiesta di visite di idoneità già arrivate alla nostra attenzione per il mese di Settembre (molte scuole hanno preferito attendere il completamento dell'organico) si chiede alla S.V. di inviare le eventuali richieste di visite con un discreto anticipo ai fini di una programmazione ottimale. Si chiede come prima cosa l'invio aggiornato del personale ATA da sottoporre a visita alla mail info@studiodottorusai.it.

Lo Studio del Dott. Usai coglie l'occasione per porgerVi i più cordiali saluti.

Il Medico Competente
IL MEDICO COMPETENTE
Dott. Salvatore Usai